Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 33 del 12 luglio 2004

COMUNE DI POMPEI - (Provincia di Napoli) - P.zza B. Longo, 36 - 80045 - Modifica Titolo V - Capo I - dello Statuto Comunale.

"NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI".

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 42 - Criteri generali

- 1. Il Comune organizza e gestisce, in conformità ai principi sanciti dall'art. 2 comma 2 del presente Statuto, i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di atti ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2. Va distinto il caso della gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica ex art. 113 del D.Lgvo 267/2000 come sostituito dall'art. 35 comma 15 della legge 448/2001 e modificato dall'art. 14 comma 1 lettera a) della legge 326/2003, dal caso della gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica ex art. 113 bis del D.Lgvo 267/2000 come introdotto dall'art. 35 comma 15 della legge 448/2001, modificato dall'art. 14 comma 2, lettera a) della legge 326/2003.
- 3. La scelta delle forme di gestione dei servizi pubblici è compiuta con delibera consiliare adottata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 43 - Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

- 1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
 - a) istituzioni;
 - b) aziende speciali, anche consortili;
- c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
- 2. E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma I.
- 3. Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.
- 4. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.

Art. 43 bis - Gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica

Al riguardo si rinvia alla anzidetta normativa di cui all'art, 113 del D. L.gvo n. 267/2000 come sostituito dall'art. 35, comma 15, della legge n' 448 del 2001, nonchè modificata dall'art 14, comma 1, lettera a), della legge 326/2003.

Art. 44 - Nomine degli amministratori

1. Le nomine di amministratori comunali negli organismi preposti ad ogni forma di gestione avvengono nelle modalità e forme previste da apposito statuto o regolamento.

Art. 45 - Controllo sulla gestione dei servizi

- 1. Per il controllo sulla gestione dei servizi è istituito un ufficio disciplinato dall'apposito statuto o regolamento.
 - Art. 46 Natura e organizzazione
- 1. L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
- 2. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale nonché il Collegio sindacale dei conti. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'azienda.

- 3. L'azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- 4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti.
- 5. L'Ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
 - 7. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti atti:
- a) Il piano programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale;
 - b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
 - c) Il conto consuntivo;
 - d) Il bilancio di esercizio.

Art. 47 - Statuto

- 1. Lo statuto dell'azienda speciale è approvato dal Consiglio comunale contestualmente alla delibera istitutiva.
 - 2. Lo statuto prevede un organo di revisione e forme di controllo di gestione.
- 3. Lo statuto stabilisce i requisiti per l'elezione alle cariche di Presidente e componente del Consiglio di amministrazione dell'azienda.
 - 4. Lo statuto stabilisce i requisiti e le modalità di nomina del Direttore dell'azienda.
 - Art. 48 Nomina e revoca degli amministratori
- 1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda speciale è composto dal Presidente e da un numero pari di componenti non inferiore a due e non superiore a sei.
- 2. La elezione alla carica di Presidente e componenti del Consiglio di amministrazione, la loro durata e la cessazione dalle cariche sono disciplinati dallo statuto dell'azienda speciale.
- 3. Il Consiglio comunale revoca il Presidente, il Consiglio di amministrazione e i suoi singoli componenti per violazione di legge o per accertata inefficienza anche in rapporto al mancato conseguimento degli obiettivi fissati in atti fondamentali del Comune.